



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2020

composta dai magistrati:

dr. Michele Oricchio	Presidente
dr. Rocco Lotito	Consigliere
dr. Luigi Gianfranceschi	Consigliere
dr. Michele Minichini	Referendario - relatore

Visto l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148 bis;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

Vista la deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida e i questionari ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

Vista la deliberazione 2/2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, redatta sulla base dei relativi questionari, trasmessa dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Abriola;

Vista la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi delle predette relazioni;

Visti i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

Vista l'ordinanza n. 28 del 15 dicembre 2020 con la quale il Presidente ha convocato in videoconferenza la Sezione regionale di controllo della Basilicata per la Camera di consiglio del 17 dicembre 2020;

Udito il Magistrato relatore, dott. Michele Minichini;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), ha eseguito il controllo di regolarità contabile sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 del Comune di Abriola.

L'istruttoria è stata avviata dal Magistrato istruttore con la nota prot. n. 1076 del 22.10.2020 e ha avuto a oggetto l'analisi del questionario, della relazione dell'Organo

di revisione, dei documenti contabili e degli schemi di bilancio presenti nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risposte dell'Amministrazione comunale sono pervenute in data 11.11.2020 con nota prot. n. 4521.

2. L'articolo 148-bis del TUEL dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

La verifica è volta anche ad accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'Ente.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti l'esistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, insorge per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. La mancata trasmissione da parte dell'Ente dei suddetti provvedimenti o l'esito negativo della verifica degli stessi da parte della Sezione preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Diversamente, ove le irregolarità contabili non siano gravi e pertanto non sussistano i parametri per l'adozione della pronuncia di cui al terzo comma del predetto articolo 148-bis, al fine di prevenire l'insorgenza di squilibri finanziari e accompagnare l'Ente verso un percorso di sana e corretta gestione finanziaria, la delibera della Sezione

conclusiva delle verifiche di legalità-regolarità di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo può indicare le misure correttive idonee a ripristinare l'integrale rispetto della vigente normativa e garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 Obblighi di pubblicità

Violazione dell'obbligo di pubblicazione della Deliberazione n. 33/2020 della Sezione di controllo

In via preliminare si rileva la violazione dell'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Deliberazione n. 33/2020 di questa Sezione.

Gli artt. 2, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. "Decreto trasparenza") impongono alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 la pubblicazione dei rilievi della Corte dei Conti nella sotto-sezione «controlli e rilievi sull'amministrazione» all'interno della sezione "amministrazione trasparente" (allegato A del d.lgs. n. 33/2013).

È questo un obbligo positivo a carico delle amministrazioni, strumentale ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell'*agere* amministrativo ai fini dell'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

La pubblicazione di documenti e di dati della PA ha la funzione di consentire a chiunque di accedere a una serie di informazioni indispensabili per conoscere in concreto l'operato degli organi pubblici in un'ottica di amministrazione trasparente al servizio del cittadino, sicché la trasparenza assume anche la finalità di contrasto alla cattiva amministrazione e alla corruzione (Cons. Stato Sez. III, 06/03/2019, n.

1546, Cons. Stato Sez. VI, 25/06/2018, n. 3907, Cons. Stato Sez. VI Sent., 20/11/2013, n. 5515).

Pertanto, la mancata divulgazione delle informazioni che l'Ente ha l'obbligo di pubblicare viola il principio di *open government* del d.lgs. n. 33/2013, minando il rapporto tra privato-cittadino e amministrazione perché non consente al primo la formazione di un autonomo bagaglio conoscitivo necessario per la valutazione critica dell'azione amministrativa.

In questo ambito assumono spiccato rilievo le pronunce della Corte dei Conti che hanno la funzione di intercettare eventuali comportamenti rivolti a sviare il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell'equilibrio tra le entrate e le spese.

Quindi, in un contesto caratterizzato da spiccato tecnicismo, qual è quello della gestione delle risorse pubbliche, i provvedimenti della magistratura contabile consentono di decodificare e rendere leggibili le scelte dell'amministrazione pubblica e, pertanto, valutare se queste siano improntate, o meno, alla corretta e sana gestione finanziaria.

In sostanza, il d.lgs. n. 33/2013 nell'imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dei rilievi della Corte, riconosce a essa, tra le tante, anche la funzione di filtro nel rapporto tra privato e amministrazione, consentendo al cittadino, attraverso le pronunce di un Giudice terzo e imparziale, di valutare in piena autonomia se l'*agere* amministrativo sia improntato o meno alla corretta e sana gestione finanziaria.

Pertanto, l'inadempimento del Comune ha vulnerato il principio della trasparenza, quale valore posto a salvaguardia degli interessi dei singoli e della collettività.

Violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei pagamenti

Il Comune, in violazione degli artt. 2 e 33 del d.lgs. n. 33/2013, non ha pubblicato nella sotto-sezione "Pagamenti dell'amministrazione" della sezione "Amministrazione Trasparente" l'indice trimestrale e annuale di tempestività dei

pagamenti afferenti agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, né i dati dei debiti e del numero di imprese creditrici.

Anche in questa ipotesi, in linea con lo spirito del “Decreto trasparenza”, la rappresentazione dei dati relativi all’ammontare dei debiti e alla capacità di smaltimento degli impegni è un termometro che il legislatore considera significativo ai fini della valutazione dell’efficienza della struttura amministrativa nella fase di gestione della spesa; sicché la tempestività dei pagamenti è indice di sana gestione e, secondo la visione eurounitaria (direttiva 2011/7/UE), garantisce il corretto funzionamento del mercato interno.

In tale contesto la pubblicità è il veicolo dei dati statistici e informatici degli enti territoriali con funzione di garanzia dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di prevenzione delle condotte corruttive e di insana gestione.

Responsabilità

L’art. 46 del “Decreto trasparenza” individua nella violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (oltreché nel rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso civico) *«elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili»*.

Pertanto, si accerta la violazione degli obblighi di pubblicazione nei termini di cui ai punti precedenti e si dispone la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della Deliberazione n. 33/2020 di questa Sezione, nonché dell’indice trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti, dei dati dei debiti e del numero di imprese creditrici; si dispone, inoltre, che il Comune dia riscontro a questa Sezione della pubblicazione.

3.2 Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione, nella Relazione allegata al rendiconto 2018, dichiara che *«L'ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel ...omissis... L'ente non ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014 motivando tale inadempimento in ragione dell'impossibilità attuale a fornire un dato valido ...omissis... In caso di sfioramento dei tempi di pagamento l'ente non ha indicato le misure correttive, proponendosi tuttavia di rimediare con una più corretta gestione dei pagamenti con anche tempi più ristretti ...omissis... L'ente non ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013 motivando con l'eccessivo carico di lavoro del singolo responsabile tale inadempimento. L'Organo di revisione ritiene però necessario sollecitare una tempestiva attivazione in tal senso, al fine di evitare sanzioni a cui sarebbe inevitabilmente sottoposto l'Ente».*

Nella fase istruttoria non è emerso un quadro differente rispetto alle criticità riscontrate dal Revisore, né il Comune ha fornito indicazioni idonee volte a ricostruire e analizzare i dati relativi alla tempestività dei pagamenti.

A oggi, in sostanza, non è possibile avere contezza dei tempi di pagamento degli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, informazioni indispensabili per l'incidenza che assumono sul versante della gestione delle uscite quale indice sintomatico da approfondire, insieme alla cassa, per consentire un esame completo della salute dell'Ente.

Ciò non è risultato possibile in considerazione del grave e reiterato comportamento dell'Ente, reticente rispetto a ogni richiesta di comunicazione in ordine alla definizione e trasmissione (e pubblicazione v. punto 4) degli indici di tempestività dei pagamenti.

La Sezione, visto quanto sopra emerso, ritiene necessario che l'Ente dia corso, senza ulteriori attese, alla disciplina afferente alla tempestività dei pagamenti.

3.3 Mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei rendiconti e per l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

In fase istruttoria è emerso che i rendiconti 2016 (approvato con deliberazione n. 22 del 4.05.2017) e 2017 (approvato con deliberazione n. 9 del 2.05.2018) sono stati approvati oltre il termine del 30 aprile fissato dall'art. 227, comma 2, del d.lgs. 267/2000; è risultato anche il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016 per l'invio dei dati dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP).

La violazione dei suddetti termini non consente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino al relativo adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione di cui al precedente periodo.

L'Ente, con nota prot. n. 4521 del 11.11.2020, sottoscritta dal Sindaco e dall'Organo di revisione, ha certificato che nelle more dell'approvazione del rendiconto e dell'invio dei dati alla BDAP nei termini prescritti si è attenuto alle previsioni dell'art. 9, comma 1 *quinques* d.l. n. 113/2016 e non ha proceduto a nuove assunzioni né ha stipulato contratti di servizio con soggetti privati.

Si ricorda che la fase di approvazione del Rendiconto è un momento cruciale del processo di pianificazione e controllo dell'intera gestione finanziaria che consente la raccolta di informazioni confrontabili con la programmazione e misurabili con gli indirizzi politici fornendo elementi di analisi delle ragioni di eventuali scostamenti, sicché l'intempestiva approvazione del Rendiconto è sintomo di difficoltà di una corretta e naturale applicazione dei principi giuscontabili.

Pertanto, la Sezione rileva la necessità che l'Ente adotti tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il tempestivo adempimento dei suddetti obblighi previsti dalla legge.

3.4 Anticipazioni di tesoreria

In ordine alle anticipazioni di tesoreria questa Sezione ribadisce quanto rilevato con la Deliberazione n. 33/2020/PRSP (e in precedenza con la Deliberazione n. 65/2019/PRSP): *“La rappresentazione dei dati raccolti dai questionari Siquel/Conte degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 riflette una persistente situazione di tensione di cassa, in considerazione delle consistenti e continue anticipazioni di tesoreria non ricostituite entro fine esercizio (v. riga 7 della tabella, anticipazioni non restituite al 31.12: € 72.992,31 nel 2015; 285.411,62 nel 2016; € 309.972,04 nel 2017; € 274.693,89 nel 2018).*

Comune di Abriola				
FONDO CASSA COMPLESSIVO, CASSA VINCOLATA NON RICOSTITUITA, ANTICIPAZIONE DI CASSA NON RESTITUITA E INTERESSI PASSIVI				
	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa all'01.01	€ 50.167,34	-€ 72.992,31	€ 49.640,95	€ 47.829,33
Fondo cassa complessivo al 31.12	-€ 72.992,31	-€ 285.411,62	€ 47.829,33	€ -
di cui Fondo cassa vincolato	€ -	€ -	€ 47.829,33	€ -
Cassa vincolata non ricostituita al 31.12	€ -			
Anticipazione non restituita al 31.12	€ 72.992,31	€ 285.411,62	€ 309.972,04	€ 274.693,89
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati estratti da questionari Siquel/ConTe anni 2015, 2016, 2017, 2018

Si pone in evidenza che l'anticipazione di tesoreria, prevista dall'art. 222 del d.lgs. n. 267/2000, è una forma di finanziamento a breve termine di carattere eccezionale con la funzione di far fronte a momentanee carenze di liquidità generate dalla mancata sincronia tra il flusso di entrate e i pagamenti; qualora, però, il ricorso all'anticipazione assuma il carattere della sistematicità e continuità per un lungo lasso di tempo e in più esercizi, allora è sintomatico della fragilità della gestione finanziaria. La continuità e la sistematicità del ricorso ad anticipazioni di tesoreria è indice di una spesa strutturalmente superiore alle entrate e,

pertanto, comporta la necessità di identificare rimedi particolarmente complessi e incisivi rivolti alla riduzione della spesa e all'incremento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli)".

Il ricorso reiterato e incontrollato di tale operazione in assenza del presupposto della temporaneità è sintomatico di un'indubbia criticità finanziaria dell'Ente ed è il chiaro indice di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui, comportando, nelle forme particolarmente gravi, anche la violazione dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere a forme di indebitamento solo per finanziare le spese di investimento.

Per tali ragioni la Sezione rileva l'urgente necessità che l'Ente adotti concrete misure, da comunicarsi tempestivamente, volte a limitare l'irrituale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria.

3.5 Residui

I dati contabili evidenziano una movimentazione dei residui estremamente ridotta, in considerazione della riscossione del 6,45% dei residui attivi e del pagamento del 16,81% dei residui passivi. Ciò ha determinato un consistente accumulo di residui attivi pari a € 13.056.405,75 e di residui passivi pari a € 10.685.554,32. Tale grave criticità è affiancata dalla persistenza di residui passivi vetusti provenienti dall'esercizio 2017 e da esercizi finanziari precedenti.

L'Ente in sede istruttoria ha comunicato di aver provveduto, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2019, alla ricognizione di tutti i residui eliminando quelli provenienti dagli esercizi precedenti e ha assicurato di aver posto in essere ogni azione utile volta alla riscossione dei residui attivi.

In via simmetrica l'Ente dichiara di aver assunto un comportamento di rituale eliminazione dei residui passivi. L'Organo di revisione ha dichiarato di aver eseguito la verifica a campione dei residui attivi e dei residui passivi.

Si ricorda che la gestione delle poste attive e passive è ancorata alla puntuale verifica della fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione, al permanere delle posizioni debitorie e alla

corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti (punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011).

Il legislatore affida al responsabile del servizio finanziario (art. 147 *quinquies* TUEL) e all'organo di revisione (art. 239 TUEL) l'adozione di ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano minare gli equilibri economico finanziari del bilancio di competenza; anche perché l'inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull'attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti.

A ciò si aggiunge la necessità di un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, precisandosi che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Risulta, pertanto, indispensabile che l'Ente provveda alla rigorosa applicazione delle suindicate disposizioni e, conseguentemente, alla corretta gestione dei residui nel rispetto dei principi della contabilità armonizzata.

La Sezione valuterà la congruità delle misure adottate in occasione del controllo di legalità e regolarità ex art. 148 *bis* TUEL del rendiconto dell'esercizio 2019.

3.6 Recupero evasione tributaria

Il prospetto del questionario ConTe di cui al punto 2.1 della Sezione I.III (pag. 30) relativo all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione non è stato compilato, né il Comune in fase istruttoria, a seguito di esplicita richiesta, ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla mancata indicazione delle informazioni richieste; ciò lascia intendere che nessuna attività finalizzata al recupero dell'evasione è stata posta in essere.

Risulta necessario che l'Organo di revisione provveda a compilare il predetto prospetto in ogni sua parte e inviarlo a questa Sezione.

3.7 Società partecipate

- Il Comune di Abriola è titolare di quote di partecipazione nella società Acquedotto Lucano Spa e Gal Percorso s.r.l., entrambi organismi con perdite al 31 dicembre 2018 pari rispettivamente a € 1.383.081,00 e € 3.964,00; nonostante le riscontrate perdite non è stato costituito nel bilancio di previsione 2019-2021 il fondo perdite società partecipate.

L'Organo di revisione nella relazione allegata al rendiconto 2018 ha motivato il comportamento assunto perché *“nonostante i risultati di bilancio conseguiti da tali organismi possano essere negativi, essendo minima la quota di partecipazione, la perdita non inciderebbe sul rendiconto”*.

Il Collegio non condivide le motivazioni addotte in quanto la ridotta entità della partecipazione non è elemento che esime l'ente locale dalla costituzione del fondo.

Al riguardo l'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora la società in cui l'ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo.

Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l'ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione.

La tassatività delle prescrizioni del d.lgs. n. 175/2016 ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto

partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante.

Pertanto, la Sezione rileva la necessità che l'Ente provveda a effettuare gli accantonamenti nell'entità e nelle forme previste dall'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016.

- Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve contenere: l'elenco degli enti e degli organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di discordanze (per le quali bisogna fornire la motivazione), l'Ente deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Al riguardo nel questionario ConTe, Sezione IV l'Organo di revisione dichiara che: il sistema informatico non consente la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate (domanda n. 12); i crediti/debiti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non indicano la doppia asseverazione e le verifiche, alla data di trasmissione del questionario, risultano "in corso" (domanda n. 13); i dati inviati dagli enti nella banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro non sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione in quanto *«L'Ente non è in possesso di tali prospetti data l'esigua quota di partecipazione e, pertanto, non li ha forniti all'organo di revisione, per quanto siano stati richiesti dallo stesso»* (domanda n. 15).

Con la nota prot. n. 4521 dell'11.11.2020 il Comune non ha fornito alcun chiarimento in ordine alle suddette criticità.

Si pone in evidenza che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha evidenziato che, *«Fermo restando la*

responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, ... l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. ... In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) ...».

Con riferimento a quanto emerso, la Sezione rileva la necessità che gli organi di revisione del Comune e degli enti strumentali e società partecipate provvedano ad asseverare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, con conseguente adozione, in caso di discordanza, di tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite creditorie e debitorie.

3.8 Parametri obiettivi di deficitarietà

Il Ministero dell'Interno, con il d.m. del 28 dicembre 2018, ha definito i parametri obiettivi per evidenziare le condizioni strutturalmente deficitarie degli Enti locali.

In seguito ai controlli effettuati dalla Sezione sulla banca dati "Finanza Locale" del Ministero dell'Interno, è risultata la mancata trasmissione da parte dell'Ente del quadro 50 "Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario".

Con la nota prot. n. 4521 dell'11.11.2020 il Comune ha trasmesso la suddetta certificazione ed è risultato il superamento dei seguenti parametri:

- parametro 2, indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%;
- parametro 3, indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0;
- parametro 8, indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

Nel constatare che gli indicatori confermano le difficoltà sopra evidenziate, la Sezione rappresenta la necessità che l'Ente provveda a porre in essere tutte le necessarie misure per superare le criticità espresse dai parametri.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata segnala al Consiglio comunale di Abriola, nei termini di cui in motivazione, la sussistenza delle criticità e irregolarità come sopra indicate;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio dell'ente, affinché ne dia urgente comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria invitando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

Il relatore
Michele Minichini

Il Presidente
Michele Oricchio

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2020

Il funzionario
preposto ai servizi di supporto
dott. Giovanni Cappiello